

Gazzetta ufficiale

L 228

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

55° anno
23 agosto 2012

Sommario

I Atti legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE, Euratom) n. 741/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 agosto 2012, che modifica il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e il relativo allegato I** 1

Prezzo: 3 EUR

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

I

(Atti legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE, EURATOM) N. 741/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**dell'11 agosto 2012****che modifica il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e il relativo allegato I**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 257, primo e secondo comma, e l'articolo 281, secondo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, paragrafo 1,

vista la richiesta della Corte di giustizia,

visto il parere della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di rafforzare la partecipazione di tutti i giudici alle decisioni della grande sezione della Corte di giustizia, è opportuno aumentare il numero dei giudici che possono far parte della grande sezione e abolire la partecipazione automatica di tutti i presidenti delle sezioni di cinque giudici.
- (2) I quorum della grande sezione e della seduta plenaria dovrebbero essere adeguati di conseguenza.
- (3) L'aggravio dei compiti incombenti al presidente della Corte di giustizia e al presidente del Tribunale rende necessaria l'istituzione, presso ciascuno di questi organi giurisdizionali, di un ufficio di vicepresidente, incaricato di coadiuvare il presidente nell'esercizio dei suoi compiti.

(4) In seguito al progressivo ampliamento delle sue competenze sin dalla sua creazione, il Tribunale è investito di un numero di cause in costante aumento.

(5) Il numero di cause sottoposte al Tribunale è superiore al numero di cause che esso definisce annualmente, con un conseguente significativo aumento del numero di cause pendenti dinanzi ad esso e un allungamento della durata dei procedimenti.

(6) Vi è la costante necessità di far fronte ai ritardi causati dal carico di lavoro oneroso del Tribunale ed è pertanto opportuno operare al fine di adottare misure adeguate prima del rinnovo parziale dei membri di tale organo giurisdizionale nel 2013.

(7) In considerazione del rinnovo parziale della Corte di giustizia del 7 ottobre 2012 e conformemente alla lettera del presidente della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'8 maggio 2012, in un primo momento dovrebbero essere adottate solo le modifiche dello statuto riguardanti l'organizzazione della Corte di giustizia e del Tribunale. L'esame del punto della domanda presentata dalla Corte di giustizia, relativo alla composizione del Tribunale, dovrebbe essere rinviato ad un momento successivo.

(8) In considerazione della necessità urgente di trovare una soluzione che garantisca il corretto funzionamento del Tribunale della funzione pubblica, le modifiche riguardanti tale organo giurisdizionale dovrebbero essere adottate congiuntamente alle modifiche riguardanti la Corte di giustizia.

(9) Affinché i tribunali specializzati possano continuare a funzionare in modo soddisfacente in assenza di un giudice che, pur non colpito da invalidità considerata totale, non sia in condizione di partecipare alla definizione delle cause per un periodo di tempo prolungato, è opportuno prevedere la possibilità di assegnare a questi tribunali giudici ad interim.

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 5 luglio 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 24 luglio 2012.

- (10) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e il relativo allegato I,

«I poteri di cui al primo comma possono, alle condizioni determinate dal regolamento di procedura, essere esercitati dal vicepresidente della Corte di giustizia.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea è così modificato:

- 1) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 9 bis

I giudici eleggono nel loro ambito il presidente e il vicepresidente della Corte di giustizia, per una durata di tre anni. Il loro mandato è rinnovabile.

Il vicepresidente assiste il presidente in conformità delle condizioni determinate dal regolamento di procedura. Egli sostituisce il presidente in caso di impedimento di quest'ultimo o di vacanza della presidenza.»;

- 2) all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La grande sezione comprende quindici giudici. Essa è presieduta dal presidente della Corte. Fanno parte della grande sezione anche il vicepresidente della Corte e, in conformità delle condizioni determinate dal regolamento di procedura, tre presidenti delle sezioni di cinque giudici nonché altri giudici.»;

- 3) all'articolo 17, il terzo e quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

«Le deliberazioni della grande sezione sono valide soltanto se sono presenti undici giudici.

Le deliberazioni della Corte riunita in seduta plenaria sono valide soltanto se sono presenti diciassette giudici.»;

- 4) all'articolo 20, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«La procedura orale comprende l'audizione da parte della Corte degli agenti, dei consulenti e degli avvocati e delle conclusioni dell'avvocato generale e, ove occorra, l'audizione dei testimoni e dei periti.»;

- 5) all'articolo 39, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

Il presidente e il vicepresidente, in caso di impedimento, sono sostituiti da un altro giudice alle condizioni determinate dal regolamento di procedura.»;

- 6) all'articolo 47, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'articolo 9, primo comma, gli articoli 9 bis, 14 e 15, l'articolo 17, primo, secondo, quarto e quinto comma, e l'articolo 18 si applicano al Tribunale e ai suoi membri.»;

- 7) all'articolo 62 *quater* è aggiunto il comma seguente:

«Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando conformemente all'articolo 257 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, possono assegnare ai tribunali specializzati giudici ad interim per supplire all'assenza di giudici che, pur non colpiti da invalidità considerata totale, non siano in condizione di partecipare alla definizione delle cause per un periodo di tempo prolungato. In tal caso, il Parlamento europeo e il Consiglio stabiliscono le condizioni alle quali i giudici ad interim sono nominati, i loro diritti e doveri, le modalità secondo le quali essi esercitano le proprie funzioni e le circostanze che pongono fine alle medesime.»

Articolo 2

All'articolo 2 dell'allegato I del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, il testo attuale diventa il paragrafo 1 ed è aggiunto il paragrafo seguente:

«2. In aggiunta ai giudici di cui al paragrafo 1, primo comma, sono nominati giudici ad interim per sostituire i giudici che, pur non colpiti da invalidità considerata totale, non siano in condizione di partecipare alla definizione delle cause per un periodo di tempo prolungato.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, punti 1, 2, 3, 5 e 6, si applica a decorrere dal primo rinnovo parziale dei giudici, come previsto dall'articolo 9, primo comma, del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2012 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 310 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	840 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT